



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Segreteria Generale P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 CB - C.F. 80003900703 ☎ 0874/400237 Fax 0874/90317 ✉ tribunale.campobasso@giustizia.it

Prot. 1864

Campobasso, 11 GIU. 2015

Ai Sig.ri Magistrati
SEDE

Ai Sig. GOT
SEDE

Al Sig. Coordinatore del Giudice di Pace
di CAMPOBASSO

Ai Sig.ri Direttori Amministrativi
SEDE

Al Sig. Procuratore della Repubblica
SEDE

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO
Alla Camera Penale Distrettuale del Molise

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità.

Per opportuna conoscenza e per ogni scelta processuale conseguenziale, trasmetto in allegato la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.l.vo 28.08.2000 n. 274 e dell'art. 2 co. 1 DM 26.03.2011, stipulata in data odierna con la Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano che si aggiungono ai:

- n. 5 del Comune di Ferrazzano,
- n. 1 del Comune di Fossalto,
- n. 2 del Comune di Ripalimosani,
- n. 2 del Comune di Campochiaro,
- n. 20 del Comune di Campobasso,
- n. 1 del Comune di Colle d'Anchise,
- n. 5 del Comune di Mirabello Sannitico,
- n. 1 del Comune di Guardiaregia,
- n. 3 del Comune di Vinchiaturro,
- n. 3 del Comune di Tufara,
- n. 2 del Comune di Baranello,
- n. 4 del Comune di Spinete e,
- n. 4 del Comune di Gambatesa.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.



Il Presidente del Tribunale
Ottavio Abbate

07000602202 Tribunale di Campobasso		11 GIU. 2015	
322 Sub.	CC	R.U.O.	Aut. Ab.
Sezione	Macchinaria	Sezione	Sezione
Sezione	Sezione	Sezione	Sezione



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO



Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e Maria"

CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, DELEGATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED IL PRESIDENTE DELLA CASA DI RICOVERO "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano

Il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso dott. Ottavio Abbate e la Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano rappresentata dal suo Presidente Don Alessandro Iannetta

VISTO l'art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità del lavoro di pubblica utilità in base all'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art.54

CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione viene stipulata al fine di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell'attività non retribuita a favore della Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano, a norma dell'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ha ad oggetto:

prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia dei beni; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio della Casa di Ricovero, ivi compresi i giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 1

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto la Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all'assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività.

Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l'attività è seguita e verificata da responsabili indicati preventivamente dalla Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano nelle persone del Presidente, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (Don Alessandro Iannetta, Romano Bartolomeo, Nardella Antonella, Discenza Antonio, Antonella Castrignanò) e del Sig. Venditti Carmine, Coordinatore di tutti i settori.

Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui al comma che precede redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Casa di Ricovero assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze della Casa di Ricovero.

ARTICOLO 2

L'Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'INAIL e all'Ufficio del Pubblico Ministero.

La Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs n.626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

ARTICOLO 3

La Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano può ospitare, contemporaneamente, condannati nell'ambito del limite numerico di 4 (quattro) unità.

ARTICOLO 4

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

ARTICOLO 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- osservare l'orario di lavoro fissato.
- Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi della Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano, questa dovrà farne segnalazione all'ufficio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.

Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.

Campobasso li 11 GIU. 2015

Il Presidente
della Casa di Ricovero
"SS. Cuori di Gesù e di Maria"



Il Presidente
del Tribunale di Campobasso

